

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIROLAMO FABIO PORTA

Nella seduta del 14/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La ricorrente, titolare di una carta di credito concessa dall'intermediario convenuto, ha lamentato di essere stata illegittimamente censita nella Centrale di Allarme Interbancaria a seguito di "errori tecnici" riscontrati nella procedura di allineamento delle coordinate bancarie tra l'emittente la carta e la banca domiciliataria; tale ultima circostanza avrebbe determinato il mancato buon fine dei pagamenti mensili a decorrere dal mese di maggio 2015. In particolare, la ricorrente ha esposto che, nonostante l'esattezza dei dati comunicati alla propria banca (domiciliataria), l'intermediario emittente ha disposto la revoca della carta di credito e la segnalazione del proprio nominativo nel predetto archivio, procurandole *"notevoli danni di immagine nonché materiali e morali"*; pertanto la ricorrente, avendo esperito infruttuosamente il reclamo, ha presentato ricorso all'Arbitro mediante il quale ha chiesto: (i) la cancellazione della segnalazione pregiudizievole; (ii) la "revisione" del proprio debito nei confronti dell'intermediario convenuto, mediante lo storno degli interessi e la rateizzazione del saldo dovuto per sorte capitale.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario ha rappresentato che la ricorrente è stata titolare di una carta di credito emessa in data 12 gennaio 2006 che prevedeva - quale criterio di

rimborso - il pagamento a saldo degli utilizzi mensili (rendicontati negli estratti conto periodici), mediante addebito automatico sul conto detenuto presso la banca (domiciliataria) indicata dalla cliente; a partire dal mese di gennaio 2013 la carta è stata invece utilizzata in modalità “revolving”. Ciò premesso, a febbraio 2015 si è registrato un primo insoluto, a seguito del quale la cliente ha comunicato la chiusura del c/c originariamente indicato per l’addebito delle rate mensili, concordando il pagamento di quanto dovuto mediante bonifico bancario. In data 22 maggio 2015 la ricorrente ha comunicato le nuove coordinate bancarie su cui effettuare gli addebiti periodici, inserite a sistema il 25 giugno successivo, “*a causa di un disguido tecnico*” che ha generato un ritardo nella ricezione della “Modulistica SEPA”. Nelle more, la ricorrente non ha però provveduto al pagamento del saldo valorizzato nell’estratto conto di maggio 2015 tramite bonifico, come concordato. Malgrado due mesi di ritardo, tenuto conto del disguido occorso, la convenuta non ha revocato la carta. Ciò nonostante anche i successivi addebiti mensili non sono andati a buon fine, in quanto respinti dalla banca domiciliataria con causale “manca delega”. In merito agli “errori tecnici” lamentati dalla ricorrente, circa il disallineamento del flusso elettronico degli addebiti, il resistente ha precisato di non aver ricevuto dalla banca domiciliataria alcuna segnalazione di disallineamenti nell’invio dei dati concernenti le richieste di addebito, sottolineando: di essere mero destinatario dei flussi automatici; di non poter conoscere anticipatamente eventuali anomalie legate alla delega conferita alla propria banca o al mancato buon fine del pagamento.

Così delineato il quadro fattuale della vicenda, il resistente ha evidenziato di avere più volte invitato la ricorrente a regolarizzare la propria posizione finché, in data 10 dicembre 2015, il persistere degli inadempimenti (in presenza di un saldo debitore mai ripianato, pari a € 4.534,36) ha indotto il medesimo a revocare la carta - secondo quanto previsto dal “Regolamento Generale Carte di Pagamento” - nonché a disporre la prevista segnalazione in C.A.I., ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 507/1999, del Regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002 e del D.M. n. 458/2001.

Per le considerazioni innanzi svolte l’intermediario ha chiesto all’Arbitro di “rigettare integralmente tutte le richieste di controparte, in quanto infondate in fatto e diritto nonché sprovviste di suffragio probatorio e, conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità della [propria] condotta in relazione alla revoca della Carta intestata alla [ricorrente] ed alla conseguente segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria (C.A.I.)”.

## DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Come evidenziato in narrativa, principalmente la ricorrente lamenta l’illegittimità della segnalazione del proprio nominativo nel segmento “CARTER” della Centrale di Allarme Interbancaria disposta dall’intermediario convenuto (emittente la carta di credito), a seguito della revoca dello strumento per morosità persistente, e ne chiede la cancellazione.

In secondo luogo la ricorrente domanda la “revisione” del proprio debito nei confronti dell’intermediario convenuto, mediante lo storno degli interessi e la rateizzazione del residuo saldo per sorte capitale.

Sotto il primo profilo il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti di legge ai fini della segnalazione *de quo*.

Al riguardo, secondo l’articolo 10-bis della legge n. 386/1990, devono essere inseriti nell’archivio CAI, tra l’altro, le generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo delle carte di pagamento e i dati identificativi delle carte di pagamento per le quali sia intervenuta tale revoca. Inoltre, il D. M. 7 novembre 2001, n.

458 del Ministero della giustizia - recante “Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento” - stabilisce, in particolare, che: i dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile dell'utilizzo “sono trasmessi quando è revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate”; gli emittenti che revocano l'utilizzo di una carta di pagamento segnalano i dati relativi alla carta al segmento PROCAR e le generalità del titolare al segmento CARTER della sezione centrale dell'archivio nello stesso giorno in cui è disposta la revoca (artt. 7-8).

Il dettato normativo è quindi chiaro, da un lato, nel considerare la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta di pagamento rilasciata ad un cliente quale presupposto necessario di legittimità dell'iscrizione nell'archivio CAI, dall'altro, nel porre in capo agli intermediari che riscontrano anomalie nell'utilizzo delle carte di pagamento l'obbligo di effettuare la segnalazione all'archivio stesso non appena venga disposta la revoca, e ciò in coerenza con la finalità di interesse economico generale di assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento; inoltre, ai sensi del citato Regolamento, l'iscrizione dei dati identificativi personali permane per due anni.

Rilevano, altresì, gli artt. 32 (sospensione della carta) e 34 (revoca della carta) del “Regolamento generale carte di credito ad opzione” accluso alla modulistica sottoscritta *inter partes* per il rilascio dello strumento, in forza dei quali l'intermediario resistente: “potrà sospendere l'utilizzo della carta del titolare, nonché i servizi collegati alla carta, ovvero ridurre il fido in qualsiasi momento con effetto immediato, qualora sussista un giustificato motivo; a scopo meramente esemplificativo e non limitativo, la sospensione della carta e dei servizi ad essa collegati o la riduzione del fido potrà avvenire in caso di comunicazione di dati errati e/o falsi nella domanda di concessione della carta, ovvero omessa comunicazione nel corso del rapporto della variazione dei dati forniti al momento della richiesta della carta, insolvenza, variazione delle condizioni economiche e/o dello stato giuridico del Titolare, mancato pagamento nei termini di cui al regolamento dell'importo dovuto, ivi inclusa l'ipotesi di mancato buon fine degli addebiti sul conto corrente bancario o postale del titolare, operazioni eccedenti il fido” (v. art. 32.1); “Se sussiste un giustificato motivo, [l'emittente] può recedere dal contratto revocando la carta ovvero ridurre il fido con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 3 del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), dandone comunicazione al titolare al momento della revoca o subito dopo nel più breve termine possibile. A scopo meramente esemplificativo e non limitativo, il recesso con effetto immediato [dell'emittente] e la conseguente revoca della carta e dei servizi ad essa collegati, ovvero la riduzione del fido potranno avvenire per uno dei seguenti motivi: insolvenza, variazione delle condizioni economiche e/o dello stato giuridico del Titolare tali da aumentare in maniera significativa il rischio di inadempimento del Titolare, superamento del fido” (art. 34.2); “Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., e pertanto la Carta è revocata, se il Titolare non adempie le proprie obbligazioni (...). In particolare, [l'emittente] potrà avvalersi di detta clausola risolutiva espressa se il Titolare non corrisponde l'importo dovuto anche di un solo Estratto Conto e, comunque, [l'emittente] si avvarrà di detta clausola in caso di mancato pagamento dell'importo dovuto di 3 (tre) Estratti Conto consecutivi” (art. 34.3).

Così tracciato il quadro normativo in cui si colloca la vertenza *de quo*, nella fattispecie gli estratti conto esibiti dall'intermediario convenuto documentano reiterati inadempimenti rispetto agli impegni assunti dalla ricorrente con la sottoscrizione del “Regolamento generale carta”; in particolare, dalla citata documentazione contabile si evince un primo insoluto con riferimento al “saldo debitore per il periodo di riferimento” evidenziato nell'estratto conto emesso a febbraio 2015 e il contestuale superamento del *plafond* (€



3.900,00) accordato alla cliente. Il protrarsi dello stato di morosità ha dunque determinato l'intermediario, secondo quanto previsto dal predetto regolamento negoziale, a disporre in via cautelativa la sospensione della carta e, successivamente, la revoca della stessa in data 10 dicembre 2015, essendo rimasti disattesi i reiterati solleciti (contenenti il preavviso di segnalazione negli archivi di informazioni creditizie, pubblici e privati) e le intimazioni di pagamento concernenti i saldi valorizzati negli estratti conto emessi a decorrere dalla scadenza di maggio 2015, a fronte dell'esposizione debitoria pari € 4.534,36.

Di conseguenza, alla stregua della normativa sopra richiamata - la quale non prevede margini di discrezionalità dei segnalanti - correttamente l'intermediario ha provveduto a iscrivere il nominativo della ricorrente in CAI, quale atto dovuto, ricorrendone i presupposti di legge. Né i lamentati disallineamenti nella ricezione delle coordinate bancarie tra intermediario emittente la carta e banca domiciliataria, dedotti dalla ricorrente, possono rappresentare una giustificazione all'inadempimento dei distinti obblighi di pagamento facenti capo alla stessa in forza del contratto. Infatti, come non si è mancato di osservare, in riferimento all'omesso pagamento in sé, tali cause sono giuridicamente irrilevanti, trattandosi di un debito pecuniario rispetto al quale la responsabilità del debitore ha carattere oggettivo (cfr. ABF Milano, Decisione n. 4264/2012), potendo dette circostanze eventualmente rilevare in riferimento al recesso dal contratto e alla conseguente condotta tenuta dall'intermediario che, nella fattispecie, si palesa immune da censure.

Per quanto innanzi, la domanda avanzata sul punto dalla ricorrente non può trovare accoglimento. Resta assorbita l'ulteriore istanza di "revisione" del proprio debito, peraltro formulata in termini estremamente generici e non oggetto di preventivo reclamo.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI